Cassazione civile sez. III - 04/11/2002, n. 15404. Pres. Nicastro. Est. Manzo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di pace di Terni, su ricorso del dott. Mauro R. ingiungeva a Mario M. il pagamento della somma di lire 2.000.000, oltre interessi quale residuo compenso di prestazioni medico dentistiche. L'opposizione proposta dal M. veniva rigettata.

Proposto appello, Il Tribunale di Terni lo accoglieva e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo e condannava il R. al risarcimento dei danni in favore del M. nella misura di lire 2.000.000, oltre interessi e rivalutazione e alla restituzione della somma di lire 1.500.000, già versata a titolo di compenso. Il Tribunale riteneva provata l'inadeguatezza della prestazione professionale, liquidando il danno in via equitativa.

Avverso questa sentenza Mauro R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il M. ha resistito con controricorso e ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato. Successivamente, il ricorrente ha proposto un nuovo ricorso, identico al precedente, salvo per ciò che concerne la procura a margine dell'atto. Il M. ha resistito anche a questo con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c..

2. Il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità del secondo ricorso iscritto al r.g.c. n. 17208-2001, deducendo che era stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione avvenuta il 21 febbraio 2001.

L'eccezione è fondata.

Lo stesso ricorrente nel primo ricorso deduce che la sentenza è stata notificata il 21 febbraio 2001. La notifica del secondo ricorso è stata fatta il 19 giugno 2001 e dunque oltre il termine previsto dall'art. 325 secondo comma c.p.c.. Come tale è inammissibile.

3. Per quanto concerne il primo ricorso iscritto al n. 11759-01, il controricorrente ha eccepito l'improcedibilità dello stesso.

L'improcedibilità, secondo quanto esposto, deriverebbe da ciò, che dal contesto del ricorso non è dato rilevare la volontà del ricorrente di produrre copia autentica della sentenza impugnata e dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio. Da qui la richiesta "nell'ipotesi in cui il ricorrente non avesse provveduto neppure al momento del deposito del ricorso alla produzione suddetta, volersi dichiarare l'improcedibilità del ricorso..." L'eccezione è infondata.

L'omessa menzione nel ricorso per cassazione del deposito di copia autentica della sentenza impugnata e dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio non è causa d'inammissibilità dell'impugnazione o d'improcedibilità del ricorso. Dalla certificazione di cancelleria in atti risulta poi sia il deposito di copia autentica del provvedimento impugnato che dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio.

3.2. Sempre con riferimento al primo ricorso, il controricorrente eccepisce la nullità della procura deducendo: che la procura posta in

calce al ricorso è stata conferita agli avv. Pe. e Ba.; che invece nell'intestazione del ricorso destinatari della procura sono gli avv. Ba. e Lo., mentre l'avv. Pe. viene evocato quale domiciliatario; che la procura in calce, già richiamata, reca la firma dell'avv. Lo. e non quella dell'avv. Pe. cosicché non è dato comprendere chi sia il difensore; che l'avv. Lo. non è abilitato al patrocinio in cassazione.

L'eccezione è priva di fondamento.

La procura in calce al ricorso è del seguente tenore: "eleggo domicilio in Roma via OMISSIS presso lo studio dell'avv. F. Pe. e delego a rappresentarmi e difendermi nel procedimento d'impugnazione davanti alla suprema Corte di cassazione l'avv. A. Ba. del Foro di OMISSIS, conferendo ai nominati difensori ogni più ampia facoltà di legge ivi compreso quella di farsi sostituire per l'espletamento del presente mandato nel caso d'impedimento". La procura risulta sottoscritta dal dott. R. e dagli avv. Ba. e Lo..

A parte il riferimento "ai nominati difensori", risulta chiaro dalla procura che l'avv. Pe. è domiciliatario, mentre l'avv. Ba. è il difensore. E dunque non si ravvisa alcuna nullità della procura. Semmai confusione genera l'epigrafe del ricorso che considera difensore anche l'avv. Lo., ma è ovvio che il richiamo in questione non può determinare la nullità della procura validamente rilasciata all'avv. Ba..

4. Con il primo motivo del ricorso principale (n. 11759-2001) il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 2236 e 2697 c.c. e l'omessa e contraddittoria motivazione "in ordine alla mancata ammissione, di prova decisiva (CTU medico legale) ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie". Il giudice d'appello

non aveva "minimamente affrontato le gravi problematiche che sono proprie delle controversie in cui si dibatte di responsabilità professionale". In particolare: a) non vi era prova del nesso di causalità, poiché non vi era prova che i danni lamentati dal ricorrente fossero ascrivibili agli interventi professionali del dentista; b) spettava al cliente provare che la prestazione medica era di facile esecuzione e che per l'effetto dell'opera del medico egli aveva subito un peggioramento delle proprie condizioni di salute, con la conseguenza che, in mancanza, doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 2236 c.c.; c) pur volendosi ritenere applicabile l'art. 1176 c.c.. il dott. R. non avrebbe dovuto fornire alcuna prova contraria circa l'esistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e il proprio intervento, come ritenuto dalla sentenza impugnata, ma semmai dimostrare la propria diligenza; d) immotivato era il rigetto della CTU per l'accertamento della sussistenza del nesso causale o concausale.

Con il secondo motivo del ricorso principale (n. 11759-2001) il ricorrente deduce l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversa, lamentando che il giudice d'appello non si era minimamente soffermato a chiarire gli elementi della propria convinzione circa l'esistenza del nesso di causalità..

4.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente sono infondati.

Va innanzi tutto rilevato che il ricorrente sotto la rubrica di violazione di legge e di vizio di motivazione opera in realtà una rilettura critica della sentenza impugnata, contestando, inammissibilmente in questa

sede, il convincimento stesso del giudice di merito espresso in modo difforme dalle aspettative.

Sui singoli profili si rileva quanto segue.

Non è esatto quanto dedotto e riassunto sub a) che il giudice non avrebbe chiarito la sussistenza del nesso di causalità. La sentenza dà infatti atto che il M. aveva lamentato la difettosa e inadeguata prestazione professionale svolta dal dott. R. "e il danno che da tale prestazione gli era derivato, con richiesta del relativo risarcimento". E ritiene che "delle predette circostanze" era stata fornita la prova. Specifica poi ulteriormente la sentenza, richiamando una prova testimoniale, che il riadattamento precario di due protesi "aveva determinato una grossa flogosi dei tessuti inferiori e superiori"; inoltre si era riscontrata "la mancata individuazione del tessuto che, nel molare inferiore di sinistra, aveva ricoperto il moncone del dente stesso, ormai vuoto, che provocava forte dolore soprattutto quando era in atto la masticazione, la mobilità del moncone installato nel canino inferiore di destra e l'irrecuperabilità del molare inferiore di sinistra". Da quanto detto emerge chiaro che il Tribunale ha considerato sia i profili di responsabilità del professionista che la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta del professionista e l'evento.

È infondata anche la doglianza sub b), questa Corte ha affermato che "la responsabilità del prestatore di opera intellettuale è normalmente regolata dall'art. 1176 cod. civ., che fa obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, con la

conseguenza che egli risponde anche per colpa lieve; nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà la norma dell'art. 2236 cod. civ. prevede una attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave; la prova dell'esistenza di tale presupposto, che comporta deroga alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista" (Cass. 11 agosto 1990, n. 8218).

È poi opportuno precisare che l'affermazione contenuta nelle sentenze di questa Corte secondo cui il paziente deve provare che la prestazione non presenta speciali difficoltà sta a significare, secondo i principi generali, che è a carico di chi agisce in giudizio la prova del contenuto del contratto e delle obbligazioni che ne discendono. Peraltro, nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto assolto l'onere della prova sulla difettosa e inadeguata prestazione professionale e sull'imperizia del medico.

Anche la doglianza sub c) è priva di fondamento. Il Tribunale, nel ritenere provate le circostanze che davano luogo alla responsabilità del professionista, ha precisato che lo stesso non era stato "in grado dal canto suo di fornire alcuna prova contraria limitandosi solo ad eccepire la cattiva igiene orale del M. ed indicando questa come causa del processo infiammatorio". È evidente che i giudici di merito con le affermazioni sopra riportate hanno inteso significare che il professionista non aveva assolto all'onere della prova a suo carico e, cioè, che l'esito negativo dell'intervento non era dipeso da fatto a lui non imputabile.

È infondata anche la doglianza relativa alla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio. È sufficiente osservare che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non ha indicato nè quando aveva richiesto la consulenza tecnica, nè qual era il quesito da sottoporre al CTU (restando vaga la deduzione circa la sussistenza del nesso di causalità), così impedendo anche la valutazione circa la eventuale decisività del mezzo. Fermo poi restando che spetta al giudice di merito la valutazione dell'opportunità di ricorrere o meno alla consulenza, che non costituisce un mezzo di prova.

Non si riscontra poi il vizio di motivazione denunziato, atteso che la sentenza impugnata lascia chiaramente intendere la ratio decidendi posta a base della decisione, anche per ciò che concerne la sussistenza del nesso di causalità.

Per quanto detto, il ricorso principale r.g.c. n. 11759-2001 dev'essere rigettato. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. Il ricorso r.g.c. n. 17208-2001 dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M

Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso n. 11759; dichiara assorbito il ricorso incidentale; dichiara inammissibile il ricorso n. 17208;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in euro 170,22 per spese e in euro 800,00 (ottocento-00) per onorari.

Così deciso in Roma il 10 maggio 2002.